

N. 8331/2013 R.G.

Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione fallimentare

composto dai signori magistrati

dott. Roberto Simone Presidente rel.

dott. Anna Maria Marra Giudice

dott. Andrea Fidanzia Giudice

sul reclamo ex art. 26 L.F. presentato dal curatore del Fallimento

Italia s.p.a. (già in A.S.)

avverso il decreto reso dal Giudice Delegato in data 14.10.2013;

ha pronunciato il seguente


decreto

1) Rilevato che:

con istanza del 20.9.2013 il curatore del Fallimento Italia s.p.a. (già in A.S.), premesso che in sede di conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento era stato disposto l'esercizio provvisorio e che, pertanto, dovevano intendersi conferiti al curatore i poteri necessari per la gestione dell'impresa, rappresentava che alcuni istituti di credito avevano richiesto, al fine di consentire l'operatività sui conti correnti ivi accesi, la previa autorizzazione da parte del G.D.;

l'ampiezza del potere gestionale conferito al momento della disposizione dell'esercizio provvisorio non imponeva punto il ricorso alla previa autorizzazione da parte del G.D., al fine di svolgere l'attività libera da vincoli tali da poter frustrare l'esigenza di rapidità delle operazioni necessarie anche in funzione di garantire la sicurezza ambientale come dettagliatamente precisato in sede di conversione della procedura;

la pretesa da parte degli istituti di credito appariva in contrasto con l'ampiezza del potere di gestione dell'impresa, il curatore chiedeva che fosse puntualizzata la propria legittimazione al compimento di



tutti gli atti gestionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel decreto dell'8.7.2013, ivi compresi i prelievi ed altre operazioni bancarie, senza dover far ricorso ad alcuna autorizzazione;

nel decreto oggi in esame è stato rilevato che l'art. 104, comma 8, L.F. prevede che i crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio siano soddisfatti in prededuzione secondo il disposto dell'art. 111, comma 1, L.F. e che ai sensi dell'art. 111 bis, comma 3, L.F. possono essere soddisfatti, al di fuori del procedimento di riparto, i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che siano liquidi, esigibili e non contestati per collocazione ed ammontare, e solo se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti;

sempre in base alla disposizione da ultima indicata il pagamento dei crediti prededucibili richiede in ogni caso l'autorizzazione del comitato dei creditori o del giudice delegato,

l'art. 34, comma 3, L.F. impone per il prelievo delle somme dal conto intestato alla procedura copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato;

anche i crediti prededucibili sorti nel corso dell'esercizio provvisorio non potevano sottrarsi all'indicato regime previsto dagli artt. 111 bis, comma 3, e 34, comma 3, L.F.

2) Considerato che:

in sede di reclamo è stato dedotto che con l'istanza del 20.9.2013 era stata chiesta la puntualizzazione in ordine all'estensione della legittimazione del curatore al compimento di tutti gli atti di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi segnati nel decreto di autorizzazione all'esercizio provvisorio, sì che la competenza a provvedere era del Tribunale fallimentare e non del giudice delegato;

pur condividendosi la natura prededucibile dei crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio, quest'ultimo non è compatibile con il sistema di autorizzazioni basato sugli artt. 111, bis, comma 3, e 34, comma 3, L.F., posto che si rischierebbe di equiparare il fallimento con esercizio provvisorio ad uno puro e semplice, frustrando speditezza ed immediatezza delle scelte gestionali, tanto più urgenti in



considerazione delle esigenze tutela ambientale e, quindi, anche di conservazione del patrimonio della fallita, indicate nel provvedimento di conversione;

tutti i fornitori (per manutenzioni, interventi per far fronte ad eventuali emergenze, immediata sostituzione degli impianti destinati al trattamento delle acque clorate per evitare il rischio inquinamento) richiedono il pagamento immediato, rifiutando, diversamente, di accettare alcun ordinativo, sì da rendere impraticabile l'iter segnato nel decreto reclamato;

al curatore nell'ambito dell'esercizio provvisorio spettano tutti i poteri gestionali propri dell'imprenditore senza necessità che debba preventivamente richiedere alcuna autorizzazione, al fine di consentirgli di svolgere l'attività senza alcun vincolo in grado di pregiudicare le esigenze di rapidità e di attuazione delle finalità indicate in sede di autorizzazione dell'esercizio provvisorio;

con il reclamo è stata chiesta la revoca del decreto del 14.10.2013 e, qualora ritenuto tale ultimo provvedimento meritevole di conferma, sul rilievo della competenza del Tribunale fallimentare, il curatore ha chiesto altresì l'autorizzazione a svolgere ogni attività gestoria, ivi compresa l'effettuazione di prelievi e pagamenti senza necessità di munirsi di previa autorizzazione per il compimento di atti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti in sede di autorizzazione dell'esercizio provvisorio.

3) Ritenuto che:

il provvedimento reclamato non può in alcun modo ritenersi limitativo del potere di gestione del curatore in sede di esercizio provvisorio, posto che ha puntualmente richiamato l'ordine normativo diretto alla definizione della natura dei crediti sorti durante l'esercizio provvisorio e della relativa modalità di pagamento;

la questione afferente l'ampiezza del potere di gestione del curatore in sede di esercizio provvisorio è affatto diversa da quella relativa al pagamento dei crediti sorti durante la procedura;



già nel vigore della precedente legge fallimentare l'opinione prevalente in dottrina era nel senso di ritenere che il curatore non assume la veste di imprenditore, ma *“si sostituisce al titolare dell'impresa – che rimane il fallito – nell'ambito dell'amministrazione sostitutiva: alla gestione del curatore debbono applicarsi i medesimi concetti e criteri che riguardano la sua sostituzione nell'amministrazione e nella disponibilità del patrimonio del fallito”*, salvo puntualizzare la necessità, tra le altre, di tenere una contabilità separata dell'esercizio provvisorio;

nell'ambito del perimetro del potere di gestione conferito al curatore nel corso dell'esercizio provvisorio si discuteva se quest'ultimo implicasse, o no, anche il potere di compimento di atti di straordinaria amministrazione o se, almeno per questi ultimi, fosse necessaria una specifica autorizzazione;

in relazione a tale ultimo profilo, la questione deve intendersi risolta dall'attuale formulazione dell'art. 35 L.F., il quale prevede che per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione l'autorizzazione deve essere richiesta al comitato dei creditori e non più al giudice delegato, fermo restando che la natura di atto straordinario deve essere letta non solo in funzione di una possibile riduzione del patrimonio fallimentare, ma anche della coerenza rispetto alle specifiche esigenze enunciate in sede di autorizzazione all'esercizio provvisorio;

in ogni caso in questa sede non è in discussione l'ampiezza del potere gestorio del curatore in caso di esercizio provvisorio, ma il diverso profilo del procedimento per il pagamento dei crediti, espressamente definiti dall'art. 111 bis, comma 3, L.F. come prededucibili, sorti nel corso della procedura, nonché della modalità con cui è possibile procedere al prelievo ed al pagamento;

come debitamente richiamato nel provvedimento reclamato l'art. 111 bis, comma 3, L.F. prevede che i crediti prededucibili sorti nel corso della procedura che sono liquidi, esigibili e non contestati (e nel caso di specie non si pongono problemi al riguardo) possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti;

la stessa disposizione, nel riconoscere il carattere prededucibile dei crediti sorti nel corso della procedura, fra cui ovviamente debbono essere inclusi quelli sorti in costanza di esercizio provvisorio, prevede un procedimento alternativo (così la Relazione ministeriale) di autorizzazione al pagamento spettante al giudice delegato ovvero al comitato dei creditori, senza contemplare alcuna deroga al regime dei mandati di pagamento ex art. 34 L.F. di competenza del giudice delegato;

il potere di autorizzazione al pagamento ex art. 111 bis, comma e, L.F. costituisce una modalità di adempimento con funzione strumentale di erogazione, avente natura amministrativa, e non uno strumento di natura giurisdizionale di accertamento del credito, in quanto idoneo alla rimozione di un limite all'esercizio di un potere che compete al curatore in base alla legge;

trattandosi di un atto amministrativo di natura autorizzatoria, l'atto in questione può essere emesso anche successivamente in sede di ratifica dell'operato del curatore con efficacia retroattiva;

siffatta modalità non appare in contrasto con le esigenze di speditezza e rapidità del potere gestorio, posto che rispetto a situazioni di urgenza, non programmabili per definizione, è pur sempre possibile intervenire in sede di ratifica;

il procedimento autorizzatorio disciplinato dall'art. 111 bis, comma 3, L.F. non contiene alcuna deroga alla competenza del giudice delegato in tema di emissione del mandato di pagamento e di effettuazione del prelievo, ben potendo coniugarsi quest'ultimo con la possibilità di richiedere allo stesso giudice l'autorizzazione al pagamento;

il reclamo proposto deve essere rigettato e, per l'effetto, confermato il provvedimento impugnato, così intendendosi rispondere alla reiterazione dell'istanza effettuata in questa sede dal curatore nei termini di cui in motivazione.


P.Q.M.

Il Tribunale visto l'art. 26 L.F. così dispone:

rigetta il reclamo e per l'effetto conferma il decreto impugnato.

Si comunichi

Venezia, li 5 dicembre 2013



Il Presidente

Il Collaboratore di Cancelleria

Depositata in cancelleria

Il Collaboratore di Cancelleria

Publicato il 28.12.2013

Fallimenti e Società.it